E.N.P.A.F. ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA FARMACISTI

FONDAZIONE DI DIRITTO PRIVATO

Roma, 2 maggio 2022

Viale Pasteur, 49 - 00144 ROMA Tel. 06 54711 - Cod. Fisc. 80039550589

DIREZIONE GENERALE

ENPAF

0072802/2022 U

Del 02/05/2022 11:03

Via email

Oggetto: contributo Enpaf – anno 2022.

Ai Presidenti degli Ordini Provinciali dei Farmacisti

Ai Componenti il Consiglio di Amministrazione E.N.P.A.F.

LORO SEDI

Per opportuna conoscenza e documentazione, si riporta di seguito la tabella riepilogativa dei contributi previdenziali e assistenziali ENPAF dovuti per l'anno 2022, aggiornati sulla base dell'indice ISTAT-FOI definitivo, indicato nel comunicato ISTAT del 17 gennaio 2022.

Contributo	Prev. base	Assist.	Maternita'	TOTALE
Intero	4.627,00	48,00	8,00	4.683,00
Doppio	9.254,00	48,00	8,00	9.310.00
Triplo	13.881,00	48,00	8,00	13.937,00
Rid. del 33,33%	3.085,00	48,00	8,00	3.141,00
Rid. del 50%	2.314,00	48,00	8,00	2.370,00
Rid. dell'85%	694,00	48,00	8,00	750,00
Solidar. 3% (dipendenti)	139,00	48,00	8,00	195,00
Solidar. 1% (disoccupati)	46,00	48,00	8,00	102,00

Contributo associativo una tantum: Euro 52,00 (non dovuto dai neoiscritti che chiedono di versare il contributo di solidarietà)

Come già per il 2021, anche quest'anno la riscossione dei contributi di previdenza, assistenza e maternità avverrà attraverso la piattaforma dei pagamenti PagoPa.

Gli avvisi di pagamento verranno emessi dalla Banca Popolare di Sondrio, Istituto tesoriere dell'Ente, e saranno inviati agli iscritti tramite posta elettronica certificata. Gli iscritti che non abbiano comunicato il proprio indirizzo pec all'Ordine di appartenenza, ai sensi dell'art. 16, comma 7, D.L. n. 185/2008 come modificato dall'art. 37 del D.L. n. 76/2020, riceveranno gli avvisi di pagamento tramite posta ordinaria.



In questo caso, l'Ente comunicherà agli Ordini di appartenenza i nominativi degli iscritti inadempienti alla comunicazione dell'indirizzo pec, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Gli importi sono stati ripartiti in tre rate con scadenza, rispettivamente: **30 giugno 2022**, **1° agosto 2022** e **31 agosto 2022**.

Sono esclusi da questa operazione:

- 1) gli iscritti che non abbiano provveduto al pagamento del contributo 2021 tramite avviso di pagamento PagoPA o la cui posizione contributiva sia stata aggiornata d'ufficio in conseguenza della perdita del diritto alla riduzione del contributo (art. 21, ultimo comma e art. 2bis, comma 2 del Regolamento ENPAF). Questi riceveranno una cartella esattoriale con la quale verrà riscosso:
 - a. il contributo per l'anno 2021 non pagato;
 - b. le sanzioni civili;
 - c. il contributo per l'anno 2022;
- 2) i neoiscritti dell'anno 2020 che hanno presentato la domanda di riduzione nei termini, ma in prossimità della fine dell'anno 2021 e per i quali non è stato possibile emettere l'avviso di pagamento PagoPA aggiornato per il pagamento spontaneo. Questi ultimi riceveranno su cartella di pagamento sia i contributi non pagati per gli anni 2020 e 2021, sia il contributo dovuto per l'anno 2022, senza applicazione di interessi o sanzioni.

In tutti i casi l'importo totale verrà ripartito su quattro rate.

Al fine di non creare disguidi nel rapporto con gli iscritti, si rammenta la necessità che gli Ordini segnalino con la massima tempestività tutte le variazioni all'Albo, conformemente a quanto previsto dalla legge (art.1, comma 8 quater, decreto legge n. 688/1985, convertito nella legge n. 11/1986) ed in particolare le cancellazioni disposte entro il 31 dicembre 2021.

Da ultimo, si evidenzia che, a decorrere dall'annualità assicurativa 2020, al fine di poter fruire delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa, di Long Term Care e della copertura assicurativa temporanea caso morte, garantite attraverso il fondo sanitario EMAPI, è necessario che l'iscritto sia in regola con il pagamento dei contributi.

Di conseguenza, conformemente a quanto disposto dal Consiglio di amministrazione con deliberazione n. 55 del 29 ottobre 2019, non avranno copertura assicurativa gli iscritti non in regola con i versamenti contributivi all'Ente, per i quali sia stata avviata la riscossione coattiva a mezzo Agenzia delle Entrate Riscossione ovvero per coloro che si trovino in una condizione di omissione contributiva, ancorché in presenza di una rateizzazione in corso, ma non ancora completata, nei limiti della prescrizione contributiva quinquennale.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE